

Decreto federale
concernente l'impiego dell'esercito per rafforzare
il Corpo delle guardie di confine nell'ambito dei compiti
di protezione dei confini

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 70 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 1995¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 2004²,

decreta:

Art. 1

L'impiego dell'esercito per rafforzare il Corpo delle guardie di confine nell'ambito dei compiti di protezione dei confini è approvato fino al 31 dicembre 2007 al più tardi.

Art. 2

L'impiego avviene nel quadro del servizio d'appoggio.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹ RS 510.10

² FF 2004 2513

Impiego dell'esercito per rafforzare il Corpo delle guardie di confine nell'ambito dei compiti di protezione dei confini. DF
